



**COMUNE DI
SAN BENIGNO CANAVESE**

Città Metropolitana di Torino



MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO INTEGRATO:**

AFFIDAMENTO CONGIUNTO NEL COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE A:

- 1. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CORSO ITALIA 34: PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: MENSA 2.1: Migliorare, Efficientare, Nutrire la Scuola ed i suoi Alunni progetto 2.1”. CUP D15E24000450006**
- 2. SCUOLA PRIMARIA VIA TRENTO 44 PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA M.E.N.S.A. 2.2: Migliorare, Efficientare, Nutrire la Scuola ed i suoi Alunni progetto 2.2”, CUP D15E24000460006**

CIG B5A3933B0D

QUESITI

19 . Oggetto comunicazione: tav. 03: progetto, collegamento con l'edificio esistente

Domanda:

Nella planimetria dell'elaborato "tav. 03: progetto" è riportato un volume costituito da un locale tecnico e da un vano scala ed ascensore addossato all'edificio della Scuola Primaria di Via Trento, sul lato del cortile. Quanto è alto il volume? si chiede conferma che la rampa di scale e l'ascensore colleghino il piano esterno con il solo piano rialzato dell'edificio e non anche con i piani superiori.

Risposta:

dalla disamina dello Studio di Fattibilità Tecnica Economica (SFTE) l'altezza del volume è di circa 5,00 e riguarda la costruzione di un avancorpo nella zona dei servizi igienici necessario a collegare il piano terreno della scuola elementare (rialzato rispetto alla quota 0,00 del cortile) con le nuove mense scolastiche da realizzare nel complesso scolastico. Pertanto si conferma che la rampa di scale e l'ascensore collegheranno il piano esterno con il solo piano rialzato dell'edificio del plesso scolastico elementare.

20. Oggetto comunicazione: 5. Requisiti Generali

Domanda:

Ai sensi dell'articolo 5 "Requisiti Generali" del Disciplinare "...sono esclusi i concorrenti che omettano di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare:

*- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile,
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali."*

Si chiede conferma che l'interpretazione corretta del suddetto requisito e delle normative di riferimento (D.M 7 dicembre 2021 pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2021 n.309, e D.L. n. 77/2021 art. 47 commi 3 e 3bis) si riferisca esclusivamente alla percentuale relativa alle nuove assunzioni, come da D.M. n. 309 del 7 dicembre 2021, Allegato 1, art. 5:

"..in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto".

Risposta:

visti:

a) il disciplinare di gara che al punto 5. REQUISITI GENERALI prevede:

... omissis ...

- sono esclusi i concorrenti che omettano di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Il numero delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto è calcolato secondo le modalità di cui alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

... omissis ...

b) il DECRETO 7 dicembre 2021: Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ed in particolare nell'art 5. REQUISITO DELLA QUOTA DEL 30 PER CENTO DI ASSUNZIONI DA DESTINARE A NUOVA OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE (articolo 47, comma 4), la relativa tabella in cui si definisce il Calcolo della quota del 30 per cento e le modalità tecnico operative così previste:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 47, comma 4, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni:

1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;

2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'ultima parte del comma 4 prevede che l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento riguardi le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Fermo restando che il bando può limitarsi a riprendere il contenuto della disposizione, mentre l'eventuale violazione della clausola rileverà in sede esecutiva del contratto, da tale inciso emerge la necessità di definire due punti.

Il primo riguarda le attività necessarie per l'esecuzione del contratto. Tale riferimento non implica di distinguere tra assunzioni necessarie e non necessarie, ma introduce una relazione o un nesso funzionale tra l'esecuzione del contratto e le assunzioni, nel senso che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato. Devono ritenersi escluse dal citato computo le assunzioni non funzionali a garantire l'esecuzione del contratto. In questo senso la disposizione deve essere esaminata contestualmente alla tipologia di contratti di lavoro rilevanti ai fini del calcolo della medesima quota del 30 per cento.

Il riferimento alla realizzazione di attività connesse o strumentali richiede, invece, di svolgere un'interpretazione sistematica della clausola, muovendo dalle seguenti considerazioni: la disposizione, come emerge dal primo comma, trova applicazione solo per i contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC; il punto di riferimento è comunque il contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario e, quindi, le prestazioni da esso ricavabili.

Il dettato normativo non fa riferimento alla nozione di collegamento contrattuale, ma introduce una relazione tra esecuzione del contratto e attività ad esso connesse o strumentali. Deve quindi ritenersi che il legislatore non abbia voluto introdurre una clausola estensiva o ampliativa delle ipotesi in cui è applicabile il citato obbligo (ad esempio anche ai contratti stipulati con terzi - es. contratti di fornitura - o ai contratti relativi ad opere non finanziate con le risorse descritte al comma 1 della disposizione), ma abbia inteso riferirsi alla realizzazione di attività comunque funzionali e strumentali rispetto alla esecuzione delle obbligazioni principali del contratto - come sovente avviene nella prassi contrattuale in cui viene indicato il riferimento allo svolgimento di attività strumentali e funzionali alla esecuzione delle prestazioni contrattuali di carattere principale o relative alla categoria prevalente.

Ne discende che il perimetro applicativo dell'obbligo di assunzione è comunque delimitato all'interno del contratto aggiudicato e la disposizione introduce un obbligo rivolto al contraente principale. L'obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che questi esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. Sul punto, ferma l'autonomia della stazione appaltante in ordine alla determinazione delle preferibili modalità di indicazione del citato obbligo assunzionale all'ap-

paltatore e al subappaltatore con uno specifico riferimento in sede di autorizzazione del subappalto, fin dal momento della stipulazione del contratto con l'appaltatore ovvero con entrambe le modalità - le quote di cui all'articolo 47, comma 4, sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora l'appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30 per cento, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30 per cento.

Il rispetto dell'impegno di assicurare, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte delle stazioni appaltanti.

Si fa presente che il bando si è limitato a riprendere il contenuto della disposizione e che l'eventuale violazione della clausola si rileverà in sede esecutiva del contratto, secondo quanto indicato e prescritto nell'art 5. REQUISITO DELLA QUOTA DEL 30 PER CENTO DI ASSUNZIONI DA DESTINARE A NUOVA OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE (articolo 47, comma 4) del Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAREGGIO Ing. Mauro

(firmato digitalmente)